



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27	OGGETTO: Art. 14, commi 25/31 del D.L. 31/05/2010 N. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122 - Gestione associata e coordinata di funzioni comunali - Approvazione schema di convenzione.
Data 22/12/2011	

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente / Assente	CONSIGLIERI	Presente / Assente
<i>FAMIGLIETTI Carmine</i>	<i>presente</i>	<i>MARTONE Gaetano</i>	<i>presente</i>
<i>FAMIGLIETTI Michele</i>	<i>presente</i>	<i>MAZZEO Giuseppe</i>	<i>presente</i>
<i>MONTALBETTI Fabio</i>	<i>presente</i>	<i>PRIMAVERA Giovanni</i>	<i>presente</i>
<i>MARTONE Felice</i>	<i>presente</i>	<i>BARDARO Euplio</i>	<i>presente</i>
<i>PECORARI Corrado Giuseppe</i>	<i>presente</i>	<i>COSTANTINO Giuseppe</i>	<i>presente</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>presente</i>	<i>PASTORE Ciriaco</i>	<i>presene</i>
<i>CAPOBIANCO Michele</i>	<i>presente</i>		

Presenti n. 13

Assenti n.==

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: =====

Presiede il Signor Famiglietti Carmine nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Relazione sull'argomento il **Sindaco**, il quale preliminarmente rappresenta al civico consesso che, relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 16 del Decreto Legge n. 138/2011, i Comuni della Baronia hanno manifestato la propria volontà di aderirvi. A tal proposito rappresenta l'effettiva necessità per gli Enti Locali di attivarsi per predisporre, entro il termine del 31 Dicembre 2011, le convenzioni per la realizzazione della gestione associata ed unificata di almeno due funzioni comunali, di cui all'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/09. In proposito i rappresentanti dei Comuni della Baronia hanno indicato nelle funzioni di Polizia Locale ed in quella del Settore Sociale i servizi da assolvere in forma associata. Pertanto sottopone all'esame del Consiglio una bozza di convenzione relativa all'esercizio in forma associata delle funzioni afferenti la Polizia Municipale ed i Servizi Sociali, invitando il Consiglio Comunale ad esprimere il proprio consenso in merito a questa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco – Presidente;

Premesso:

– che l'art. 21 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, conferisce la delega al Governo in materia di federalismo fiscale;

– che in esecuzione di detta delega, il Governo deve adottare, entro la fine dell'anno 2011, uno o più decreti legislativi attuativi che, tra l'altro, avranno il compito di individuare le funzioni fondamentali;

– che l'art. 21 della citata Legge n. 42/2009 individua, in sede di prima applicazione degli emanandi Decreti Legislativi, alcune funzioni degli Enti Locali ai fini della definizione del cosiddetto Principio dei costi standard;

– che l'art. 14, commi 25 - 31 del D. L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge 30 Luglio 2010, n. 122, impone ai Comuni di minori dimensioni, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;

– che i commi 26 e 27 del citato art. 14 considerano obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni individuate dall'art. 21, comma 3, della citata Legge n. 42/2009, di seguito riportate:

1. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

2. funzioni di polizia locale;

3. funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione,

nonché l'edilizia scolastica;

4. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale

pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6. funzioni del settore sociale;

– che almeno due funzioni fondamentali, per i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, vanno gestite in forma associata entro il 31 Dicembre 2011, completando la gestione associata di tutte e sei le funzioni entro il 31 Dicembre 2012, come previsto dalla attuale formulazione dell'art. 14, comma 31, lettere a) e b), del D. L. n. 78/2010, come risultanti a seguito delle modificazioni introdotte con D. L. n. 138 del 13 Agosto 2011, convertito nella Legge 14 Settembre 2011, n. 148;

– che, in particolare, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti hanno l'obbligo di esercitare in unione, dalle prime elezioni amministrative successive al 13 Agosto 2012, oppure in convenzione, entro il 30 Settembre 2012, tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici (art. 16, commi 1 e 16, Legge n. 148/2011);

– che il suddetto art. 16 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:

a) con Convenzione (ex art. 30 del T. U. EE. LL.);

b) tramite Unione dei comuni (ex art. 32 T. U. EE. LL.).

Considerato:

– le responsabilità di natura contabile per gli organi politici e amministrativi comunali e le prevedibili sanzioni dirette per gli enti inadempienti;

– le opportunità per i Comuni di minori dimensioni, di riorganizzazione operativa soprattutto in un contesto di gestione coordinata, derivante dalla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (Decreto Legislativo n. 82/2005, riformato dal Decreto Legislativo n. 235/2010, pubblicato sulla G. U. del 10 Gennaio 2011) con riferimento alle gestioni informatizzate dei documenti, alle comunicazioni on line con gli utenti, alle integrazioni delle banche dati, all'apertura dei dati (open data);

Dato atto:

– che la convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della P. A. e, pertanto, il più congeniale agli

obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;

– che il comma 2 dell'art. 30 T. U. EE. LL., prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche;

- che la convenzione va approvata con deliberazione consiliare e non prevede organi e indennità;

- che tra gli enti aderenti va individuato un ente capofila che, normalmente, svolge le funzioni di coordinamento, organizzazione, verifica, rendicontazione, ecc;

- che la convenzione può essere di tipo "aperto", con possibilità per altri Enti Locali di aderire in un secondo momento;

Ritenuto:

– di disciplinare con successivi specifici accordi, ex art. 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese all'atto convenzionale;

– che la formula convenzionale è di sicuro interesse per gli Enti aderenti, anche a prescindere dalle disposizioni di cui in premessa;

Preso atto della manifestazione di volontà espressa dai Comuni della Baronìa in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 16 del D. L. n. 138/2011;

Ritenuto riservarsi di stabilire, con successivo atto, le modalità operative della convenzione, ivi compresa la individuazione del/dei Comune capofila;

Visti i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime, legalmente resa;

D E L I B E R A

Di **approvare** la premessa narrativa;

Di **delegare** Il Sindaco pro – tempore, Ing. Carmine Famiglietti, alla sottoscrizione dell'allegata convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Di **riservarsi** di stabilire, con successivo atto, le modalità operative della convenzione, ivi compresa la individuazione del/dei Comune capofila;

Di **dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Famiglietti Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, Il 28 DIC. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, Il 28 DIC. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Dalla Residenza Municipale, Il

IL SEGRETARIO COMUNALE





ANCI - SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

PREMESSA

ANCI continua la sua iniziativa politico-istituzionale per ottenere la soppressione o quantomeno il congelamento, anche per i relativi termini, dell'art. 16 legge 148/2011. Riteniamo tale normativa incostituzionale, irrazionale e foriera di una insensata disarticolazione di gestioni associate esistenti o razionalmente realizzabili. Riteniamo che la Carta delle Autonomie sia la sede nella quale riordinare in modo razionale e definitivo tutta la materia delle funzioni fondamentali e della loro gestione associata. Tale iniziativa, nonostante le continue sollecitazioni di ANCI verso il Governo ed il Parlamento, non è purtroppo ancora stata accolta e sono quindi in vigore gli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Poiché da diversi Comuni è stato richiesto un supporto nella predisposizione di atti convenzionali di gestione associata che possano condurre ad assolvere, in modo permanente o anche come soluzione ponte verso gestioni più strutturate in Unione da realizzarsi una volta assestata la normativa in materia, si rende disponibile il presente **Schema di Atto Convenzionale** finalizzato alla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali. Come è noto, l'art. 16 della legge 148/2011 congiuntamente all'art. 14 della legge 122/2010, disciplinano la gestione associata obbligatoria - in Unione di Comuni o in Convenzione - delle funzioni comunali, prevedendo che i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti debbano svolgere almeno due funzioni fondamentali (indicate dall'art. 21, comma 3, legge 42/2009) entro il 31 dicembre 2011. L'utilizzo di tale atto anche da parte dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, pur non espressamente assoggettati dall'art. 16 all'attivazione di due funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011, è rimessa naturalmente alla valutazione discrezionale degli Enti anche tenendo conto dell'evoluzione delle previsioni normative che, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano le funzioni in forma associata. Il testo che segue è necessariamente sintetico e schematico, dovendo essere opportunamente integrato con le peculiari condizioni delle diverse realtà territoriali e la relativa concreta situazione di avanzamento dei rapporti tra gli Enti coinvolti.

Si ricorda che nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli Comuni possono optare tra l'Unione di Comuni (art. 32 Tuel) e l'attivazione di Convenzioni (art. 30 Tuel).

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

Le Amministrazioni comunali di

.....

.....

.....

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 16 della legge n. 148/2011, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

VISTE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

tutto ciò premesso

convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI

I Comuni di
convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 31, lettera a), legge n. 122/2010, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti due funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009:

1).....

2).....

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di a cui viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione).

Periodicamente il Comune capofila/la Conferenza dei Sindaci ove prevista, verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati/la Conferenza dei Sindaci/l'Unione disciplina/no l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di o, in sua assenza, da un suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) gestisce le relazioni sindacali.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Articolo 6

DECORRENZA E DURATA

Decorrenza e durata della convenzione (da definirsi sulla base delle specifiche intese convenute tra gli Enti sottoscrittori).

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione/alla Conferenza dei Sindaci/all'Unione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci/(Per le Unioni varranno le procedure di modifica dello Statuto).

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000 (**oppure** dell'art. 32 del Dlgs n. 267/2000).